



Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINANTE L'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.S. 197 GUSPINI-SAN GAVINO- SANLURI".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaUNDICI addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Sanluri nella Casa Provinciale -

Tra i Sigg.:-----

1) - Ing. Bandinu Pierandrea, nato \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma in nome per conto e nell'interesse della Provincia del Medio Campidano (P.IVA 02981030923) nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti indicato per brevità "committente")-----

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), iscritto all'Ordine \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, il quale agisce per conto

**(scegliere la fattispecie pertinente)**

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

**(oppure)**

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

e dai signori

\_\_\_\_\_ , i

quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera \_\_), e

comma 2, lettera \_\_), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata

“ \_\_\_\_\_ ”, con sede in

\_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA

\_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del

decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato

“ \_\_\_\_\_ ”, con sede in

\_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA

\_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli

articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con

atto notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: *n. 1.00 del 03.06.2011* APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

(d'ora in avanti indicato per brevità come "affidatario")

Cittadini italiani e non parenti in linea retta, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare la presente convenzione.-----

-----PREMESSO-----

- CHE con Determinazione del Dirigente Dell'area Tecnica n° \_\_\_\_ ( \_\_ / \_\_ ) del \_\_\_\_\_ veniva affidato a \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, l'incarico per i servizi di ingegneria dei Lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini - San Gavino - Sanluri (CUP I27H08000750002) per un importo netto di € \_\_\_\_\_ oltre IVA e oneri previdenziali di legge.

- CHE le spese derivanti dal presente atto per complessivi € \_\_\_\_\_ trovano copertura finanziaria sul cap. \_\_\_\_\_ Imp. n. \_\_\_\_\_

- CHE L'affidatario dichiara di non avere rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.-----

- CHE il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 10 del d.Lgs. 163/06 e il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. C, del d.Lgs. 81/08, delle opere in argomento è l'ing. Pierandrea Bandinu come sopra identificato;

- CHE all'intervento oggetto del presente contratto è attribuito il seguente

CUP:I27H08000750002

- CHE il C.I.G. assegnato alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto è:

2469176C7B

- CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.-----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO-----

La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto

### **ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini - San Gavino - Sanluri (CUP I27H08000750002)"

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi alle disposizioni al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché al decreto regolamentare di attuazione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, il

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: *n. 1.00 del 03.06.2011* APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, che entrerà in vigore a partire dal 08 giugno 2011, nella parte applicabile.

4. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno altresì essere conformi alle disposizioni del Documento Preliminare alla progettazione (D.P.P.) redatto dal R.U.P. ed approvato con determinazione del dirigente dell'Area Tecnica n. 115 del 27.05.2011.

## **ART. 2 OBBLIGHI LEGALI**

1. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

3. L'affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. L'affidatario è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

### ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- a) redazione del progetto preliminare e definitivo ed esecutivo;
- b) redazione dello studio geologico, geotecnico, idrologico e relative indagini e dello studio di compatibilità idraulica;
- c) rilievo plano-altimetrico
- d) piano particellare di esproprio e frazionamento;
- e) direzione dei lavori
- f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Si da atto che, come dichiarato in sede di presentazione dell'offerta il servizio verrà svolto dai seguenti soggetti:

Progettazione: \_\_\_\_\_

Studio geologico, geotecnico, idrologico e relative indagini e studio di compatibilità idraulica: \_\_\_\_\_

Piano particellare di esproprio e frazionamento: \_\_\_\_\_

Direzione lavori: \_\_\_\_\_

Coordinamento della sicurezza: \_\_\_\_\_

2. Il dettaglio delle prestazioni da affidare è il seguente:

- a) le prestazioni connesse alla fase della progettazione preliminare sono:  
progetto preliminare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare, studio geologico, geotecnico, idrologico, esecuzione indagini geognostiche e relative prove di laboratorio, studio di compatibilità idraulica, rilievo plano altimetrico, piano particellare di massima;

b) le prestazioni connesse alla fase della progettazione definitiva sono: progetto

definitivo, studio geologico, geotecnico, idrologico, verbali di consistenza,

piano particellare di esproprio e frazionamento;

c) le prestazioni connesse alla fase della progettazione esecutiva sono: progetto

esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;

d) le prestazioni connesse alla fase di direzione dei lavori sono: direzione dei

lavori di carattere ingegneristico e direzione dei lavori di carattere geologico,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3. L'affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta

comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da

apposito verbale, alle previsioni del documento preliminare alla progettazione; egli

è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal

responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla

complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che

l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali

del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o

modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora

questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico

siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo

gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e

della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico

rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali

rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché

corredati da idonee motivazioni;

4. Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in

modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, relativamente al singolo livello di progettazione

affidato, di cui all'articolo 93 del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza

ulteriori adempimenti; anche a tale scopo essa deve essere compiutamente

definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di

variazioni in corso di esecuzione.

5. Le prestazioni relative allo studio geologico, geotecnico, idrologico e alle

indagini e allo studio di compatibilità idraulica dovrà essere sviluppato in modo da

costituire utile elemento di riferimento per il progettista dell'opera anche

attraverso l'esecuzione delle indagini geognostiche in situ ritenute necessarie, la

prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in situ. Le indagini geognostiche e

prove di laboratorio saranno eseguite da soggetto qualificato, con accertamento

della loro giusta esecuzione, l'elaborazione derivante dalle prospezioni in sito e

delle analisi e prove di laboratorio nonché la direzione dei lavori di carattere

geologico in collaborazione con il direttore dei lavori nella verifica dell'esecuzione

delle opere.

6. Le prestazioni di direzione dei lavori devono garantire l'esecuzione in piena

conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di

quest'ultima da parte dell'affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

7. L'offerta dell'affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione approvata come riportato in premessa è costituita dal ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ per cento) sull'importo a corpo a base di gara di € 365.000,00 costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai commi precedenti, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;

d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### **ART. 4. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX D.LGS. N. 81 DEL 2008**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'affidatario è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle

scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico \_\_\_\_\_ che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera \_\_\_\_), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione preliminare ed esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono

i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

**ART. 5. ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

1. L'affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dall'affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 9.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'affidatario si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 6(sei) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di

servizi ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto informatico che dovrà contenere i files sia in versione compatibile con i software in dotazione dell'Amministrazione, che in versione di sola lettura, in formato PDF, tale da consentire la pubblicazione sul sito internet del committente degli elaborati progettuali quali allegati ai documenti necessari per partecipare alla gara d'appalto.

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).

f) Su tutti gli elaborati del progetto, per ciascuna delle fasi progettuali, dovrà essere indicato esclusivamente il nominativo dei progettisti incaricati ed indicati in sede di presentazione dell'offerta . Nel caso venissero riscontrati, in qualsiasi momento e anche dopo l'approvazione, nominativi e/o firme difformi a quelle dei

professionisti incaricati, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla correzione degli elaborati. Il mancato rispetto di tale disposizione si configurerà come inadempimento e darà luogo alla risoluzione del contratto. L'affidatario si obbliga ad utilizzare lo schema di targhetta fornito dal Committente nonché eventualmente lo stile grafico prescritto dal committente per gli elaborati.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dall'affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.

6. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte dell'affidatario, convengono:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò l'affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

b) che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

c) che sono disapplicati l'articolo 23.a) e la tabella E della legge 2 marzo 1949, n.

143, nonché le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, in quanto le prestazioni relative alle misure, contabilità e liquidazione sono ricomprese nella Direzione dei lavori.

#### **ART. 6. VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. L'affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'affidatario.

3. L'affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali dell'affidatario con

l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

#### **ART. 7. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, e 2), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

Consegna delle prestazioni inerenti il Progetto Preliminare: Entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula della convenzione;

Consegna del Progetto Definitivo: Entro 80 (ottanta) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del Progetto Preliminare;

Consegna del Progetto Esecutivo: Entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del Progetto Definitivo;

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

a) il termine previsto per la progettazione preliminare comprende anche i termini per le prestazioni speciali connesse al progetto preliminare;

b) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per le prestazioni speciali connesse al progetto definitivo;

c) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni speciali connesse al progetto esecutivo;

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3,

comma 1,e 2) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo dell'affidatario che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o

l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all'affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso affidatario;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte dell'affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 6, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

## ART. 8. PENALI

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12 relativa alla singola fase, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7.

3. Sono inoltre previste le seguenti penali:

a) In caso di mancata verifica del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 554/1999, dovuta ad errori e/o difformità progettuali, sarà applicata una penale pari al 10% degli onorari della relativa fase progettuale.

b) In caso di mancata verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06, dovuta ad errori e/o difformità progettuali, verrà applicata una penale pari 10% degli onorari della relativa fase progettuale.

4. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

5. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento

siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

6. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'affidatario.

7. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'affidatario.

#### **ART. 9. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE**

1. L'affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. L'affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa

all'affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. L'affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto l'affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando l'affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora l'affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'affidatario in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 9, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di affidatario strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura

cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 6;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

f) qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 succitato.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART. 11. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: *n. 1.00 del 03.06.2011* APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da prospetto allegato, applicando al prezzo a corpo il ribasso percentuale applicato in sede di gara del \_\_\_\_% ( )

e riportato nel seguito:

a. redazione del progetto preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare € 23.820,54;

b. redazione del progetto definitivo € 47.748,36;

c. redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutivo € 49.042,29;

d. direzione dei lavori € 65.856,78

e. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 35.030,20

f. redazione dello studio geologico, geotecnico, idrologico e relative indagini e

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

dello studio di compatibilità idraulica:

f.1 progetto preliminare: € 3.883,71

f.2 progetto definitivo - esecutivo: € 3.883,72

f.3 direzione dei lavori: € 5.178,30

f.4 studio di compatibilità idraulica: € 3.692,65

f.5 indagini e prove di laboratorio: € 50.343,02

g. rilievo plano-altimetrico € 12.909,90;

g. piano particellare di esproprio e frazionamento € 63.610,53

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti al quale sarà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

#### **ART. 12. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2 approvate con il decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni effettivamente effettuate tra quelle di cui all'allegato.

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 11, nonché le riduzioni nei casi di

cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente

nei seguenti casi:

a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;

b) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva e al

coordinamento della sicurezza, per redazione di varianti di cui all'articolo 132,

comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006,

preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente, con riferimento

all'importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere

nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti

condizioni:

- non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità

dell'affidatario;

- non si tratti di modifiche di cui all'articolo 132, commi 2 e 3, del decreto

legislativo n. 163 del 2006;

c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori e al

coordinamento della sicurezza, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in

seguito dell'approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b), sempre che

non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla

responsabilità dell'affidatario,

3. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla redazione di variante in

corso d'opera, il corrispettivo per la prestazione sarà così desunto:

con la percentuale ricavata dalla tabella A, sulla base dell'importo lordo delle

complessive delle opere comprese le nuove opere suddivisa secondo le categorie

parziale effettive; dalle tabella B, B1, B2, saranno poi ricavate le aliquote relative alle prestazioni del progetto esecutivo f, g, h, i, s, t3 effettivamente rese. All'onorario così calcolato sarà sommato l'importo delle spese e vacanza ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001. All'importo così determinato sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara del \_\_\_\_\_. Il compenso suddetto sarà detratto dell'importo della progettazione esecutiva di cui al presente disciplinare. Lo stesso criterio sarà adottato per la variazione del compenso per la direzione dei lavori a seguito dell'approvazione della perizia.

4. L'adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti.

#### **ART. 13. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo dell'incarico sarà liquidato come stabilito ai successivi punti, su presentazione di formale richiesta dell'affidatario, corredata di regolare fattura fiscale, completa di indicazione della modalità di riscossione, del codice IBAN, di norma entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dopo la verifica della regolarità contributiva e delle altre verifiche previste dalle norme vigenti. Il corrispettivo dell'incarico sarà accreditato sul conto corrente bancario \_\_\_\_\_ identificato dal codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

#### **ART. 13.1. VERIFICHE PRELIMINARI, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Il corrispettivo per la progettazione, ivi compreso quello relativo alla Sicurezza in

fase di progettazione e per le attività a supporto della stessa, potranno essere liquidati ad avvenuta approvazione delle varie fasi progettuali.

La liquidazione dell'onorario per la progettazione esecutiva, posta a base di gara è subordinata alla presentazione della polizza di cui all'art. 111 del d.Lgs. 163/06. La mancata presentazione della polizza esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella.

### **ART. 13.2. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Il corrispettivo relativo alla Direzione Lavori, contabilità e misure e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è liquidato nel seguente modo:

- e) per un importo pari al 90% degli onorari spettanti in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori o altri documenti contabili.-----
- f) il restante 10 % verrà liquidato e corrisposto dopo l'approvazione definitiva degli atti di collaudo.-----

### **ART. 13.3. PERIZIE DI VARIANTE**

Il corrispettivo relativo alla redazione della perizia di variante potrà essere liquidato ad avvenuta approvazione della perizia da parte del committente.

### **ART. 13.4. DISPOSIZIONI COMUNI PER I PAGAMENTI**

Qualora il progetto, in ciascuna delle fasi preliminare, definitiva e esecutiva non venisse approvato per motivazioni non imputabili all'affidatario, l'affidatario avrà diritto ad essere liquidato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta consegna degli elaborati progettuali riferiti ad ogni singola fase progettuale.

In caso di richiesta da parte del R.U.P. di integrazioni documentali o modifiche

degli elaborati progettuali consegnati, il termine di 120 (centoventi) giorni

decorrerà dalla data di avvenuta consegna di tutte le integrazioni richieste.

Nei casi di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine

delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista una aliquota delle competenze

dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di

quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo

contrattuale di appalto. Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta

approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori spetterà al professionista

nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

#### **ART. 14. CONFERIMENTI VERBALI**

1. L'affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice

richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze,

le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o

anche solo opportuno.

2. L'affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente,

evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle

prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni

interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l'affidatario è inoltre obbligato,

senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette

dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque

pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San  
Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione  
committente.

#### **ART. 15. ASSICURAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, l'affidatario ha  
presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata  
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione  
europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile  
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi  
seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo  
svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da  
errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano  
determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di  
progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali  
l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente  
progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale  
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per  
un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati, ed essere conforme alla  
scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il  
d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

4. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o  
contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà  
efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

5. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

6. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999.

#### **ART. 16. ADEMPIMENTI LEGALI**

1. L'affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione all'affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidatario ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, attestante la regolarità contributiva

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

dell'affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

#### **ARTICOLO 17. SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI**

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'allegato, non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

*(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)*

3. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le prestazioni che l'affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 90, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:

a) \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_;

#### **ART. 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del

2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente all'affidatario e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. L'affidatario e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile,

anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne

fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano

luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque

rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla

complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al

tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di

sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato

dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione

ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari;

ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la

competenza arbitrale.

#### **ART. 19. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. L'affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente

contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo

\_\_\_\_\_. la propria sede in

\_\_\_\_\_. Qualunque

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato  
si intende efficacemente ricevuta dall'affidatario.

2. L'affidatario individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

(in alternativa)

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. \_\_\_\_\_, architetto/ingegnere, in qualità di \_\_\_\_\_;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale R.U.P. di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'Ing. Pierandrea Bandinu, in qualità di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Amministrazione committente.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato

*Assessorato ai Lavori Pubblici*

*Servizi di Ingegneria per i lavori di "Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San Gavino- Sanluri*

TIPO DOC: *Convenzione* VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: *Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011*

all'affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che

l'affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al

Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **ART. 20. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **ART. 21 SPESE DI CONVENZIONE**

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidatario.

Saranno a carico del committente le somme da corrispondere all'affidatario per

I.V.A. e per contributo di previdenza e assistenza.

Le parti si danno atto che la presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.

n. 26.04.1986, n. 131, è soggetta a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'affidatario.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si

applicano le disposizioni del codice civile ad essa riferibili. La sottoscrizione della

presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e modalità in essa

richiamate o contenute. ....

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D. lgs.

30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il presente atto, in originale, da tenere agli atti del committente, previa lettura e

approvazione viene sottoscritto come segue: -----

Le parti si danno reciprocamente atto di aver trattato su ogni singola clausola della presente convenzione, la quale è stata predisposta di comune accordo.-----

Per l'Amministrazione Committente

Ing. Pierandrea Bandinu

Per l'affidatario

Il tecnico incaricato

Nel caso di società di ingegneria il direttore tecnico

Nel di associazione professionale i professionisti associati

**INDICE:**

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO .....	4
ART. 2 OBBLIGHI LEGALI .....	5
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	6
ART. 4. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX D.LGS. N. 81 DEL 2008.....	9
ART. 5. ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO .....	11
ART. 6. VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI.....	14
ART. 7. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI.....	15
ART. 8. PENALI .....	18
ART. 9. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE .....	19
ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	21
ART. 11. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	22
ART. 12. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI .....	24
ART. 13. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI.....	26
ART. 13.1. VERIFICHE PRELIMINARI, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.....	26
ART. 13.2. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE .....	27
ART. 13.3. PERIZIE DI VARIANTE .....	27
ART. 13.4. DISPOSIZIONI COMUNI PER I PAGAMENTI .....	27
ART. 14. CONFERIMENTI VERBALI .....	28
ART. 15. ASSICURAZIONE .....	29
ART. 16. ADEMPIMENTI LEGALI .....	30

ARTICOLO 17. SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI .....	31
ART. 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
ART. 19. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.....	33
ART. 20. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	35
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.....	35
ART. 21 SPESE DI CONVENZIONE .....	35
ART. 23 -       DISPOSIZIONI INTEGRATIVE .....	35



Lavori di adeguamento funzionale della S.S.197 Guspini - San Gavino - Sanluri

RIEPILOGO ONORARI PRESTAZIONI PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
PRESTAZIONE	Importo a base di gara	Importo ribassato
PROGETTO PRELIMINARE	€ 23.820,54	
STUDIO GEOLOGICO	€ 3.883,71	
STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	€ 3.692,65	
INDAGINI	€ 50.343,02	
RILIEVO	€ 12.909,90	
PIANO PARTICELLARE DI MASSIMA	€ 6.151,52	
<b>PER PROGETTO PRELIMINARE</b>	<b>€ 100.801,34</b>	
CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
PRESTAZIONE	Importo a base di gara	Importo ribassato
PROGETTO DEFINITIVO	€ 47.748,36	
STUDIO GEOLOGICO	€ 3.883,72	
PIANO PARTICELLARE	€ 6.151,52	
VERBALI DI CONSISTENZA	€ 17.841,18	
FRAZIONAMENTO	€ 33.466,32	
<b>PER PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>€ 109.091,10</b>	
CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
PRESTAZIONE	Importo a base di gara	Importo ribassato
PROGETTO ESECUTIVO	€ 49.042,29	
<b>PER PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>€ 49.042,29</b>	
CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI		
PRESTAZIONE	Importo a base di gara	Importo ribassato
DIREZIONE DEI LAVORI	€ 100.886,98	
DIREZIONE LAVORI GEOLOGO	€ 5.178,30	
<b>PER DIREZIONE LAVORI</b>	<b>€ 106.065,27</b>	
<b>COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 365.000,00</b>	